



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 39 del 09 APR, 2024

Oggetto: Orari di esercizio delle Sale giochi autorizzate e degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati e rideterminazione delle distanze minime dai luoghi definiti "sensibili".

Premesso che la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ossia l'incapacità di resistere all'impulso di praticare tali giochi, è ormai inquadrata come malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche poiché l'assuefazione al gioco rappresenta un grave problema di salute pubblica con effetti non soltanto sulla sfera privata ma anche familiare e sociale, che porta sovente alla compromissione della posizione lavorativa, alla rottura di legami familiari e alla negazione di una prospettiva futura;

Dato atto che, in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, il D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 189 del 08 novembre 2012, ha previsto di aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (cd LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*";

Precisato che la dipendenza patologica che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro è connotata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo del proprio comportamento, che può generare fenomeni criminosi e/o delittuosi contro sé ed i propri congiunti, e che, pertanto, una illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce oggettivamente il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza;

Considerato che nel territorio comunale, nell'ultimo decennio, sono state avviate sia attività di sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS sia installati, all'interno degli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS (quali bar, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto etc...), apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

Viste:

- la L.R. n. 28 del 22.12.1999 recante "Riforma della disciplina del commercio" ed in particolare il Titolo IV rubricato "Orari di vendita"
- la Direttiva della Comunità Europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.lgs. n. 59 del 26.03.2010 (cd Direttiva Bolkenstein);

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2018 di approvazione dell'atto di indirizzo che disciplina gli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale, dando mandato al Sindaco di porre in essere i provvedimenti idonei a disciplinare gli orari di esercizio delle sale gioco autorizzate nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro;
- l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 07.02.2019;

Dato atto che è stata emanata la L.R. n. 24 del 21.10.2020 recante “*Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 23 ottobre 2020 Supplemento Ordinario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 24 del 21.10.2020 la nuova legge persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie;
- b) contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;
- c) contrastare l'esercizio abusivo delle attività di raccolta di gioco;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 24 del 21.10.2020 per “luoghi sensibili” si intendono:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;
- b) i luoghi di culto;
- c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza ed al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
- d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;
- e) le caserme;
- f) i centri di aggregazione di anziani;
- g) i cimiteri e le camere mortuarie.

Precisato che, sono intesi quali luoghi “sensibili”, anche i centri socio-ricreativi e sportivi privati che presentano le caratteristiche previste dalle lett. a) e b) dell'art. 6, comma 3 della L.R. n. 24 del 21.10.2020;

Dato atto che la L.R. n. 24 del 21.10.2020 ha previsto, all'art. 3, l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo, al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo, e che svolge i seguenti compiti:

- a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;
- b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all'Assemblea Regionale Siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;
- c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco in relazione alle finalità della presente legge;

Considerato che “*Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri scommesse, di spazi per il gioco con vincita*”

in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti” (art. 6, comma 1 lett. b) della L.R. n. 24 del 21.10.2020);

Ritenuto opportuno accertare la presenza del fenomeno legato alla ludopatia all'interno del territorio comunale al fine di attivare gli interventi previsti dalla normativa richiamata;

Considerato che, con nota acquisita al prot. n. 5430 del 11.03.2024, gli esercenti delle attività di sale giochi/scommesse ubicate nel territorio hanno richiesto di valutare una modifica degli orari di utilizzo delle apparecchiature slot, come disposta dall'Ordinanza Sindacale n. 13 del 07.02.2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 5606 del 13.03.2024 l'Assistente Sociale del Comune di Pantelleria ha comunicato che presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pantelleria non si certificano utenti a carico con comprovati e gravi problemi di ludopatia;
- con nota prot. n. 5961 del 18.03.2024 è stato richiesto all'ASP ed all'Osservatorio Regionale sul disturbo del gioco d'azzardo un report degli ultimi tre anni relativo alla eventuale presenza di casi di ludopatia nel territorio del Comune di Pantelleria;
- con nota acquisita al prot. n. 6062 del 19.03.2024 l'ASP di Trapani ha riscontrato la superiore richiesta, comunicando che i casi dalla stessa trattata sono su base volontaria;

Richiamata la Sentenza n. 546 del 26 settembre 2022 del Consiglio di Stato a mente della quale *“la regolazione del gioco per fasce orarie deve trovare necessaria armonizzazione con la necessità di rispettare l'equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziative economica, libero accesso al gioco)”*, come peraltro già confermato da numerose pronunce (TAR Milano, sez. I, 23.02.2022, n. 437; TAR Brescia, sez. II, 04.10.2021, n. 837; TAR Brescia, sez. II, 16.11.2021, n. 962);

Considerato, pertanto, che risulta necessario tutelare le esigenze complessive degli utenti, di cui il Comune si fa interprete in quanto ente esponenziale della collettività, ed in quanto trattasi di variabili legate in maniera dicotomica che richiedono l'individuazione di un punto di equilibrio tra la misura del grado di “regolamentazione” che comprime il fenomeno patologico della ludopatia e il livello di “sacrificio” pagato in termini di riduzione della libera iniziativa imprenditoriale;

Ritenuto, dunque, di individuare un punto di equilibrio tra le suindicate variabili mediante l'applicazione concreta del principio di proporzionalità il quale impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto risulti opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, principio che risulta rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è potenzialmente capace di conseguire l'obiettivo (cd idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (cd stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (cd adeguatezza);

Ritenuto, conseguentemente, di modificare gli orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS nonché le distanze degli stessi, stante l'intervenuta L.R. n. 24 del 21.10.2020 che contempla tale ultima previsione all'art. 6 quali competenze a carico dei Comuni, nonché in virtù delle funzioni attribuite ai Comuni, ex art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del potere riconosciuto al Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;



Richiamato il Decreto Cat. H 1/Mass. – n. 007/18 del 15.10.2018 formulato dalla Questura di Trapani, con cui sono stati determinati gli orari di apertura e chiusura delle Sale Giochi e Giochi in esercizi pubblici, inviato a Questo Ente con nota Cat. 11.A/2018 del 16.10.2018 e assunta al prot. n. 19745 del 17.10.2018, regolarmente notificato a tutti gli Esercizi Pubblici dell'Isola nonché alle Tabaccherie ed ai Circoli privati con nota prot. n. 20501 del 25.10.2018;

Vista la normativa richiamata, la giurisprudenza citata e l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

che a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza:

1. ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 24 del 21.10.2020 è vietata, fino all'entrata in vigore di diverse disposizioni regionali e/o comunali, l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video Lottery Terminal (VLT) e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, localizzati a meno di 300 (trecento) metri, misurati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi "sensibili", definiti tali dall'art. 1 comma 3 della L.R. n. 24 del 21.10.2020 quali:
 - a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;
 - b) i luoghi di culto;
 - c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza ed al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;
 - e) le caserme;
 - f) i centri di aggregazione di anziani;
 - g) i cimiteri e le camere mortuarie;

Sono intesi quali luoghi "sensibili", e pertanto si applica quanto previsto al punto 1., anche i centri socio-ricreativi e sportivi privati che presentano le caratteristiche previste dall'art. 6, comma 3, lett. a) e b) della L.R. n. 24 del 21.10.2020;

2. ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stabiliti i seguenti **orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro**, collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS :

- a) orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS: **dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;**
 - b) orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS , collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (quali bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto etc...) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, sale VLT etc...): l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS è fissato **dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;**
3. è fatto obbligo al titolare dell'esercizio all'interno del quale sono installati apparecchi da gioco in denaro, oltre all'osservanza degli orari di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), di:
 - a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito cartello (di dimensioni minime formato A4) contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;

- b) esporre all'esterno del locale un cartello (di dimensioni minime formato A4) indicante, con caratteri evidenti, l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

EVIDENZIA CHE

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata la precedente Ordinanza Sindacale n. 13 del 07.02.2019 in virtù dell'intervenuta normativa regionale, dell'esistenza di dati relativi al fenomeno provenienti da relazioni e report tecnico-professionali nonché dalla conseguente contemperazione tra le esigenze pubbliche e le esigenze private venute ad esistenza.

PRECISA CHE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge nonché delle previsioni del Codice Penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981. In caso di recidiva, si applicherà, per un periodo di dieci giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del TULPS e/o la chiusura dell'esercizio per la medesima durata: la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 698 del 24.11.1981.

Con propria Deliberazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689 del 24.11.1981, la Giunta Municipale potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta.

DISPONE CHE

- dell'esecuzione e della vigilanza della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia ed il Comando della Polizia Municipale;
- la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio online, sul Sito Istituzionale del Comune di Pantelleria e che venga resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e le altre forme idonee di pubblicità ed informativa;
- la presente Ordinanza venga comunicata:
 - a) alla Prefettura di Trapani – UTG;
 - b) alla Questura di Trapani;
 - c) al Comando Stazione Carabinieri di Pantelleria;
 - d) alla Guardia di Finanza – Comando Brigata di Pantelleria;
 - e) al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pantelleria.

INFORMA CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 avverso la presente Ordinanza è possibile, esperire il ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Fabrizio D'Ancona



FABRIZIO D'ANCONA